

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTO** il comma IV° dell’art.68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n. 142/Gab del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.A. n. 311/Gab del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/Gab del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/Gab del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P. reg. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013, n.6 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.D.G. n.223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;
- VISTO** il D.A. n. 57/Gab del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/Gab del 18 aprile 2018;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19 giugno 2020 con il quale all’Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 257 del 14 giugno 2020;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regione Sicilia n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale, in conformità alla nota prot. n.3513/Gab dell’08 luglio 2020 dell’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente, si è ritenuto “*di individuare il Dipartimento regionale competente (ossia Dipartimento regionale dell’ambiente e Dipartimento regionale dell’urbanistica) all’adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006.*”;
- VISTA** la nota prot. n.10557 del 28 luglio 2020 con la quale il Dirigente Generale dell’Urbanistica, nel richiamare la Delibera della Giunta Regione Sicilia n. 307 del 20 luglio 2020, emana la disposizione n.1/2020 onerando gli uffici del Dipartimento di predisporre i decreti di verifica di assoggettabilità/non assoggettabilità relativi alle procedure di valutazione ambientale strategica tenendo conto delle competenze individuate nella figura del Dirigente generale;

- VISTI** gli artt. 18 e 53 della Legge Regionale 13 agosto 2020, n.19;
- VISTA** la propria Direttiva prot. n. 14638 del 27 ottobre 2020 del Dipartimento Urbanistica, relativa alla “*trasmissione pratiche in attuazione della L.R. n. 19 del 13 agosto 2020*”, con la quale si dispone per i procedimenti in corso la predisposizione del provvedimento finale da parte di questo DRU;
- VISTO** il **parere n. 256 del 5 agosto 2020** approvato dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dell’Unità di Staff 2 – DRU in qualità di segreteria *ratione materiae*, con nota prot. n. 11466 del 17 agosto 2020 al Servizio 3 – DRU, con il quale viene espresso parere che il <<Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611, foglio di mappa n. 53 particelle 404 e 405 – Ditta Lima Antonio Maria e Scribano Carmela>>, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 87 del 2 settembre del 2020 con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 256 del 5 agosto 2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale il <<Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611, foglio di mappa n. 53 particelle 404 e 405 – Ditta Lima Antonio Maria e Scribano Carmela>>, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- VISTA** la nota datata del 25 febbraio 2021, assunta al protocollo di questo Assessorato il 25 febbraio 2021 al n. 3349, a firma dell’Avv. Pietro Sciortino con la quale, in nome e per conto dei ricorrenti (Lima Antonio Maria e Scribano Carmela), ha invitato e diffidato il Dirigente Generale del D.R.U e la Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali, a volere adempiere all’ Ordinanza T.A.R. di Catania n. 873/2020 di accoglimento dell’istanza cautelare nei limiti del riesame da parte della citata Commissione.
- VISTA** la nota prot. n. 3540 del 2 marzo 2021, con cui il Servizio 6/DRU ha trasmesso al Servizio 3/DRU l’Ordinanza T.A.R. di Catania n. 873/2020 nonchè la nota dell’Avv. Sciortino Pietro sopra richiamata.
- VISTA** la nota prot. n. 3778 del 20 luglio 2020 del Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale U.O. 3.2 – Liberi Consorzi di Caltanissetta ed Enna del Dipartimento Urbanistica con la quale, per il tramite dell’U.O. 1.1 del Servizio 1/DRU, trasmette alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, l’Ordinanza T.A.R. di Catania n. 873/2020 nonchè la nota dell’Avv. Pietro Sciortino al fine del riesame del parere n. 256 del 5 agosto 2020 da cui è scaturito il Decreto n. 87 del 2 settembre del 2020;
- VISTO** il **parere n. 109 del 28 aprile 2021** approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio 1/DRU – Pianificazione Territoriale Regionale e Programmazione – U.O. S 1.1 – Procedure V.A.S. e verifiche assoggettabilità, in qualità di segreteria *ratione materiae*, al Servizio 3 – DRU con nota prot. n. 7544 del 6 maggio 2021 con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, viene espresso parere di <<**CONFERMA** del parere di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale strategica n. 256/2020 reso in relazione al procedimento EN 6-3 “Piano di lottizzazione i Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611 foglio di mappa n. 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela”>>>,
- RITENUTO**, sulla base della richiesta di riesame di cui alla Ordinanza T.A.R. di Catania n. 873/2020 e di quanto sopra esposto, di dover confermare, ai sensi dell’art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., che il << Piano di lottizzazione i Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611 foglio di mappa n. 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela>>, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., secondo le motivazioni di cui al **parere n. 109 del 28 aprile 2021**, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

DECRETA

- Art. 1)** In relazione all’ Ordinanza T.A.R. di Catania n. 873/2020 di richiesta di riesame avanzata dalla Ditta Lima Antonio Maria e Scribano Carmela di cui in premessa, il **Decreto n. 87 del 2 settembre del 2020** reso. ai sensi e per effetto dell’art.12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in conformità al parere n. **256 del 5 agosto 2020** della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, risulta **Confermato** dal **parere n. 109 del 28 aprile 2021**, con cui si ritiene che il << Piano di lottizzazione i Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611 foglio di mappa n. 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela>>, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Art. 2)** Il Comune di Calascibetta, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto

con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo li, 17/05/2021

Il Dirigente Generale
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice Procedura: 486

Classifica: EN 6-3

Autorità procedente: Comune di Calascibetta (EN)

Proponente: Lima Antonio Maria e Scribano Carmela

Procedimento: Riesame del parere 256/2020 in ottemperanza alla ordinanza del TAR Sicilia – Palermo n. 873/2020

OGGETTO: “procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *“Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. Di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela”*”

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana

PARERE Commissione T.S. n. 109/2020 del 28/04/2021

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la documentazione proveniente dal Dipartimento regionale dell’Urbanistica;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 *“Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”*;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l’articolo 6, comma 3: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”* ed il successivo comma 3-bis: *“L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente”*;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”*;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a *“Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;”*

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti.

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS.

VISTO il D.A. n.19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente.

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione.

PRESO ATTO dell'istanza prot. n. 20081 del 26.03.2019 acquisita al protocollo DRU al n. 5903 del 26.03.2019 (non pervenuta in atti) con la quale il Comune di Calascibetta n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'avvio della procedura in oggetto della proposta di "*Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela*".

VISTA la nota prot. n. 6873 del 03.04.2019 con la quale il Servizio 3 - Affari Urbanistici della Sicilia Centrale e Nord Orientale del Dipartimento Regionale Urbanistica ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta di "*Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela*" chiamando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.Lgs.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa.

VISTI nel corso del procedimento svolto i seguenti atti, pareri e osservazioni: (i) Nota Ufficio del Genio Civile di Enna - U.O.5. - prot. n. 075967 del 05.04.2019 assunta al protocollo DRU n. 6912 il 09.04.2019; (ii) Nota Protezione Civile DRPC Servizio Sicilia Sud-Orientale UOB S12.03, prot. n. 25486 del 26.04.2019, assunta al protocollo DRU al n. 8116 il 30.04.2019, (iii) Nota Libero Consorzio Comunale di Enna – Settore III "*Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici*", prot. n. 6896 del 02.05.2019, assunta al protocollo DRU al n. 9355 del 06.05.2019; (iv) Nota Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – U.O.B. 3 Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici, prot. n. 751 del 17.05.2019 acquisita al protocollo DRU al n. 9612 del 21.05.2019 ; (v) Nota Asp Enna prot. n. 18946 del 20.05.2019.

CONSIDERATO che, con parere 256/2020 del 05/08/2020, questa CTS ha ritenuto necessario avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla base delle seguenti considerazioni conclusive:

“CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa ed analizzata inerente il "*Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. Di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particel-*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

le 1610 e 1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela”. L'intervento di che trattasi si risolve in un piano di lottizzazione convenzionata in zona "CS", in C.da Buonriposo, nel comune di Calascibetta per un'estensione totale di mq. 4.436. In assenza di univoche indicazioni circa le finalità dell'intervento, dall'esame complessivo della documentazione allegata, è possibile solo desumere intuitivamente che il programma sia volto a consentire *“il cambio di destinazione d'uso del fabbricato e della tettoia, e la realizzazione di un piccolo fabbricato delle dimensioni di mq 43,60”* nonché *“ampliare la struttura principale a fine residenziali e il recupero e riutilizzo delle strutture rimovibili una delle quali quella in acciaio per la sistemazione di un impianto fotovoltaico.”* Le indicazioni contenute nel piano, infatti, non consentono una lettura univoca delle finalità della proposta di piano di lottizzazione. Circonstanza che trova, altresì, conferma nei pareri resi dagli SCMA.

VALUTATO che le finalità dell'intervento, anche all'esito dell'esame complessivo del rapporto preliminare e degli elaborati tecnici, rimangono non pienamente intellegibili. Le caratteristiche del piano di lottizzazione di che trattasi, invero, sono esposte in maniera confusa e disordinata di guisa dal rendere difficoltoso, nel suo complesso, l'inquadramento generale delle caratteristiche tecniche e delle finalità dell'intervento.

CONSIDERATO E VALUTATO che il RPA non può considerarsi, per le motivazioni sopra esposte, conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato I della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 ss. mm. ii. *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”*. Il Rapporto Preliminare risulta del tutto carente nella trattazione di *“Caratteristiche del piano o del programma”* e delle *“Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate..”*. Deve ritenersi indubbiamente carente l'esame e la valutazione delle caratteristiche dell'intervento spiegate dal proponente in relazione ai possibili impatti ambientali che il medesimo è sia astrattamente che concretamente idoneo a determinare sull'area in cui insiste la proposta di progetto e sulla zona interessata

CONSIDERATO E VALUTATO, altresì, che dall'atto introduttivo con il quale il proponente ha dato avvio innanzi al Tar Catania al procedimento iscritto al n° 1978/2019 è emerso che sono state effettuate opere in assenza di titoli abilitativi: *“fabbricato in assenza di autorizzazione allo scarico e certificato di agibilità e..chiusura della tettoia precaria originariamente prevista aperta da un lato”*. E che, rispetto alla data di proposizione dell'istanza prot. n. 20081 del 26.03.2019 acquisita al protocollo DRU al n. 5903 del 26.03.2019, il rapporto preliminare ambientale, fermo restando quanto sopra dedotto ed argomentato in ordine alle carenze segnalate ed agli abusi accertati, non può evidentemente ritenersi congruo e/o coerente allo stato dei luoghi e, sotto diverso profilo, comunque, non attendibile, stante la realizzazione di opere in assenza dei necessari titoli abilitativi.

RILEVATO E VALUTATO che nel RPA e nella documentazione afferente la variante non sono stati previsti specifici interventi progettuali finalizzati all'inserimento ambientale, all'igiene e alla salubrità nonché a migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del programma costruttivo nel contesto territoriale .

VALUTATO che, in ogni caso, non è stato opportunamente indagato l'impatto diretto e indiretto generato dalla costruzione e anche dell'esercizio del PdL sul contesto direttamente e indirettamente interessato dall'intervento sul clima acustico e sui potenziali recettori sensibili né l'eventuale effetto cumulo con altre analoghe lottizzazioni data l'estensione delle superfici destinate a CS.

VISTO che nel RPA è prevista, altresì, la realizzazione di una *“vasca settica di tipo Imhoff con compartimenti distinti per il liquame e il fango completamente interrata e ventilata....”* e **VALUTATO** che la soluzione prospettata non risulta conforme alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio comunale agli articoli 36 (obbligo di progettazione di idonea e adeguata rete fognaria) e 93 comma 4 secondo cui *“Non è consentita nell'ambito urbano la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella ri-*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

chiesta di concessione edilizia o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti il loco.”.

RILEVATO E VALUTATO che non è possibile escludere eventuali impatti sulle componenti ambientali ed effetti generabili dalla promiscuità delle funzioni di potenziale insediamento (residenziale e commerciale o altro come da vigente normativa comunale).”.

VISTO il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo iscritto al ricorso numero di registro generale 1592 del 2020, proposto da “Antonio Maria Lima e Carmela Scribano, rappresentati e difesi dagli avvocati Attilio Luigi Maria Toscano, Pietro Sciortino”.

CONSIDERATO che con ordinanza 00873/2020 il TAR ha “*ritenuto che, al sommario esame della fase cautelare, le censure di difetto di istruttoria e di difetto di motivazione appaiono fondate, avuto riguardo, in particolare, alla natura e consistenza dell'intervento edilizio proposto*”, affermando che “*al periculum prospettato possa avviarsi mediante l'accoglimento della domanda cautelare nei limiti del riesame, alla luce delle censure articolate in ricorso, da parte della Commissione Tecnica Specialistica presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per quanto di rispettiva competenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente ordinanza, con compensazione delle spese di lite della presente fase e fissazione della pubblica udienza di trattazione nel merito indicata in dispositivo*”.

RILEVATO in via preliminare che le motivazioni sottese alle determinazioni assunte non riguardavano esclusivamente le dimensioni dell'intervento e **RICHIAMATO** integralmente quanto già esposto nel precedente parere, ai fini del riesame limitatamente ai profili evidenziati dal TAR è possibile rilevare quanto segue.

L'accoglimento dell'istanza cautelare, quantomeno ai fini del riesame, è stata verosimilmente disposta dal Collegio in considerazione di quanto rappresentato nel ricorso ove si legge, fra l'altro, che «*In sostanza, il piano di lottizzazione è stato avanzato solo per un mutamento di destinazione d'uso del fabbricato (già conseguito col permesso in sanatoria) e dell'unica opera nuova da realizzare “un piccolo fabbricato delle dimensioni di mq 43,60”*».

La ricostruzione operata dal Proponente appare tuttavia quantomeno fuorviante in quanto da una serena lettura degli atti acquisiti al procedimento – che presentavano peraltro gravi carenze nella ricostruzione del quadro conoscitivo – emerge che, tenendo conto di tutte le sue componenti, l'intervento di che trattasi si risolve in un piano di lottizzazione che interessa, nel complesso, un'estensione totale di mq. 4.436.

Più in particolare, al di là della nuova opera da realizzare, non può non tenersi conto di tutti gli elementi dell'intervento fra i quali rilevano il fabbricato principale – che copre una superficie di 226 mq ed ha un'altezza di mt 7,50 con un volume edificato pari a 1.695 mc. - e due strutture rimovibili, rispettivamente, di mq. 119, e mq. 50.

Si aggiunga inoltre che il progetto prevede: *a) la realizzazione di una strada di accesso al lotto di larghezza minima pari a 6 metri, percorribile tramite un'intersezione a raso posta in prossimità della S.S. 290 “la superficie complessiva occupata dalla sede carrabile in progetto è pari a 155.00 mq. ... Pendenza massima del 0.50%; fondazione stradale in rosticcio dello spessore minimo di cm 25; pavimentazione stradale in con-*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

glomerato bituminoso a due strati"; b) un marciapiede della larghezza pari a 1.50 mt., che occuperà una superficie complessiva pari a 58 mq. e permetterà di raggiungere il lotto dalla S.S. 290; c) una recinzione nel confine nord-est e sud-est con paletti metallici di altezza pari a mt. 1,70, posti sopra un cordolo di circa 0,30 cm, stante che per la restante parte, lungo il lato nord-ovest, il confine è già definito da un muretto di metallo completato da una recinzione in metallo; d) all'interno dell'area da cedere ed in prossimità della strada, una zona destinata a parcheggi per una superficie complessiva di 53 mq.. Tale area sarà pavimentata con conglomerato bituminoso a due strati "strato di collegamento (binder) dello spessore di 7 cm e strato di usura (tappetino) dello spessore di 3 cm".; e) una zona destinata a verde attrezzato, lungo il lato sud-est che occuperà 135 mq. dove saranno posti giochi per bambini, panche per la sosta, aiuole e alberi, e una zona a verde pubblico "inserita in parte in continuità con il verde attrezzato ed in parte come spartitraffico lungo la strada di accesso. Tale zona a verde sarà illuminata "con lampioncini e lampade a bassa miscelata". Le acque piovane verranno raccolte nelle caditoie stradali.

Ferma l'effettiva consistenza dell'intervento, va aggiunto che il rapporto preliminare ambientale non definisce con chiarezza il perimetro operativo né le finalità dell'intervento programmato e non affronta la tematica relativa all'attività di verifica della coerenza programmatica del Piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, né tiene in alcuna considerazione la presenza, nelle immediate vicinanze (40 m dal perimetro), del sito archeologico della "Necropoli di Realmese" sottoposto a vincolo archeologico, giusto D.A. 1986 del 28.04.1989, inserita altresì nell'elenco dei beni culturali ed ambientali - Ambito 12 - Colline dell'Ennese al n.93, area complessa Tip. A2.2. per "insediamento eneolitico; necropoli con tombe a grotticella dell'età del ferro" del P.T.P.R..

Sulla base delle precisazioni appena svolte, la decisione di sottoporre il progetto a VAS costituisce pedissequa applicazione dei criteri previsti dal allegato I al Codice dell'Ambiente che, fra l'altro, richiede, innanzitutto, che debba valutarsi «in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse».

In una valutazione necessaria complessiva dell'intervento, deve insomma ritenersi che l'impatto del piano non possa considerarsi irrilevante, tenuto conto della complessiva area interessata, delle dimensioni delle opere per le quali è stato chiesto il mutamento della destinazione d'uso e dell'entità degli interventi strumentali, il tutto da valutare anche in considerazione della sensibilità dell'area dovuta alla presenza, nelle immediate vicinanze, di un importante sito archeologico.

Fermo quanto appena esposto in relazione ai profili specificatamente individuati dal TAR, va comunque aggiunto che, nel concludere per l'assoggettamento a VAS, questa CTS ha dovuto necessariamente tenere conto del fatto che il Rapporto Ambientale presentato ha fornito un quadro conoscitivo obiettivamente carente e lacunoso.

Tenendo conto degli elementi espressamente individuati dal menzionato allegato I, è possibile, innanzitutto, evidenziare che il Rapporto Ambientale fornisce valutazioni del tutto apodittiche e prive di adeguati riscontri che permettano davvero di comprendere la sussistenza di eventuali criticità ambientali.

Rinviando per ragioni di sintesi a quanto già rilevato nel parere 226/2020 di questa CTS, in questa sede può essere sufficiente ribadire, in merito ai criteri di cui all'Allegato I, punto I, che l'esame della documentazione acquisita al procedimento permette di rilevare che:

(i) relativamente alle finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, il Rapporto Preliminare Ambientale si limita ad affermare che "il piano può essere valutato come complessivamente sostenibile e i suoi indirizzi strategici complessivamente condivisibili", senza fornire alcuna argomentazione sul punto;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

(ii) in ordine alle problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma, il Rapporto Preliminare Ambientale sostiene che le azioni intraprese dal Piano *“non interferiscono negativamente sulle risorse territoriali, anzi nel caso di molti fattori si avrà un miglioramento degli standards qualitativi”*, senza tuttavia nemmeno specificare quali fattori subirebbero un miglioramento di detti standard (peraltro nemmeno citati);

(iii) in merito alla *“Rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente”* l’unico argomento esposto nel corso dell’istruttoria è riferito alle contenute dimensioni del piano.

Sotto diverso profilo, va poi rilevato che appaiono ancora più lacunose le valutazioni svolte con specifico riferimento agli impatti potenziali, ove si consideri che:

(i) relativamente alla *“Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti”*, il Rapporto Preliminare sostiene conclusivamente – senza una adeguata valutazione dei fattori ambientali interessati - che *“gli effetti potenziali attesi dalla attuazione del piano di lottizzazione sono da ritenersi minimi; dal punto di vista territoriale le caratteristiche geologiche, in senso lato, conferiscono al territorio interessato dal piano di lottizzazione un grado di suscettività basso”*.

(ii) sono del tutto assenti, o comunque vengono affrontate sulla base di una inadeguata rappresentazione del quadro conoscitivo, le tematiche riguardanti *“Clima acustico e qualità dell’aria”*, *“Carattere cumulativo degli impatti”*, *“Rischi per la salute umana o per l’ambiente”*, *“Rischi per la salute umana o per l’ambiente”*, *“Valore e vulnerabilità dell’area”* e *“Accessibilità dell’area”*.

In relazione a tali profili, è doveroso rappresentare che la normativa vigente richiede di fornire, in sede di Verifica di Assoggettabilità, un quadro conoscitivo obiettivamente meno articolato rispetto a quello necessario per procedere a una VAS.

La minore analiticità degli elementi da esporre nel Rapporto Preliminare Ambientale implica, tuttavia, un elevato grado di responsabilizzazione del proponente che deve essere in grado di fornire un quadro conoscitivo che, in relazione agli elementi prescritti dall’Allegato I, permetta di escludere, in maniera certa e obiettiva, la sussistenza di potenziali impatti negativi.

In caso contrario, laddove, come nella specie, il quadro conoscitivo risulti talmente carente da ingenerare “motivati” dubbi sulla portata lesiva dell’intervento deve, invece, ritenere necessario l’avvio della procedura di VAS, senza che vi sia alcuna necessità o obbligo dell’Amministrazione di procedere alla richiesta di una integrazione degli elementi rappresentati nel corso dell’istruttoria.

In relazione a tali profili, recente Giurisprudenza – seppur con riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA ma con principi certamente riferibili anche alla VAS (Consiglio di Stato, 7 settembre 2020, n. 5379)- ha ben chiarito che: (i) *«La sottoposizione a V.I.A., dunque, ben può conseguire ad una scelta di cautela, seppur adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all’Allegato V al Codice ambientale, stante che ciò implica solo il rinvio ad un più approfondito scrutinio della progettualità proposta, che dalle ragioni dello stesso non risulta comunque in alcun modo condizionata»*; (ii) *la «(...) logica di tutela dell’ambiente, e non certo di punizione, sottesa all’assoggettamento a V.I.A., non può non orientare verso la stessa in tutti i casi in cui si ritenga necessario un approfondimento progettuale ben più pregnante della mera integrazione e chiarimento richiedibile in fase di screening»*, precisando ulteriormente che ove *«si pretendesse nella fase di screening lo stesso approfondimento di potenziale lesività ambientale che connota la V.I.A. vera e propria, non se ne comprenderebbe la reiterazione in tale fase successiva, ridotta sostanzialmente ad un inutile duplicato di quanto già preliminarmente accertato»*; (iii) proprio in considerazione del carattere “preliminare” di tale valutazione – il cui esito non implica un definitivo giudizio negativo sull’intervento ma soltanto l’esigenza di procedere a un più approfondito esame del



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

progetto - la discrezionalità riconosciuta ordinariamente all'Amministrazione in tema ambientale può ritenersi «*ancor più rilevante con riferimento alla fase di screening, connotata da una sostanziale sommarietà, e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela*», rilevando, quindi, che «*in pratica, la soglia di negatività ed incisività dell'impatto può paradossalmente essere ritenuta travalicabile con margini più ampi in sede di delibazione preliminare, proprio perché di per sé non preclusiva degli esiti della successiva V.I.A.*».

A fronte delle coordinate interpretative appena esposte, deve allora ritenersi che quando – come nella specie – il Rapporto Preliminare Ambientale non offra adeguate informazioni per permettere di escludere l'emergere di potenziali impatti negativi, la decisione di procedere all'avvio della procedura di VAS debba ritenersi del tutto legittima.

Le carenze riscontrate – da considerarsi, sulla base di quanto esposto in precedenza, già di per sé rilevanti ai fini della decisione di assoggettabilità a VAS – assumono peraltro particolare rilievo nella fattispecie ove si consideri che tenuto conto anche delle caratteristiche dell'intervento sia in fase di attuazione che in fase di esercizio : (i) sono ravvisabili potenziali impatti che potrebbero riguardare la fase di cantiere con la possibile emissione di polveri, rumori e vibrazioni che, comunque, interessano una fascia di territorio la cui estensione non è quantificabile in assenza di informazioni relative alla viabilità potenzialmente interessata e ai potenziali recettori sensibili interferiti dall'intero ciclo di realizzazione e dall'esercizio delle nuove funzioni insediate; (ii) l'impatto sul clima acustico attuale e potenziale, data l'ubicazione del PdL in un contesto già in gran parte antropizzato, non è stato sufficientemente valutato e considerato dal Rapporto Preliminare Ambientale; (iii) la scelta di procedere alla realizzazione di una fossa himoff non appare coerente con le previsioni del Regolamento Edilizio che, all'art. 93, stabilisce che “*4. Non è consentita nell'ambito urbano la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione edilizia o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti il loco*”.

CONSIDERATO E VALUTATO in definitiva che: (i) la rilevanza del Piano di Lottizzazione, tenuto conto anche delle dimensioni complessive dell'area e del fabbricato oggetto di modifica di destinazione d'uso, nonché delle opere accessorie e strumentali (ivi comprese quelle che verranno realizzate sui terreni da cedere al Comune per gli interventi di urbanizzazione) non può considerarsi modesta; (ii) a fronte di tale preliminare precisazione, l'istruttoria svolta ha inoltre evidenziato la sussistenza di potenziali impatti potenzialmente significativi non adeguatamente indagati in relazione ai potenziali recettori presenti nell'area di intervento nonché soluzioni progettuali - precluse dalle vigenti prescrizioni urbanistiche – idonee peraltro a determinare impatti sull'ambiente (i.e., la realizzazione della fossa himoff); (iii) le ulteriori gravi carenze del quadro conoscitivo ambientale riscontrate nella documentazione prodotta impediscono di escludere la sussistenza di ulteriori potenziali impatti significativi sull'ambiente e rendono di fatto la documentazione addirittura carente degli elementi essenziali prescritti dall'Allegato I.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO in ottemperanza all'ordinanza del TAR Sicilia
00873/2020 all'esito del riesame svolto

CONFERMA

il parere di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica n. 256/2020 reso in relazione al procedimento EN 6-3 “*Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. Di*



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610 e 1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta
proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela”.*



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 28.04.2021
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

	COMPONENTI	FIRME
1.	COBELLO Laura (Componente Nucleo)	PRESENTE
2.	PATANELLA VITO (Segretario)	PRESENTE
3.	RONISVALLE Fausto (Nucleo)	PRESENTE
4.	BARATTA Domenico	PRESENTE
5.	BORDONE Gaetano	PRESENTE
6.	CARTARRASA Salvatore	PRESENTE
7.	CASSAR Adriana	PRESENTE
8.	CASTIGLIONE Simona	PRESENTE
9.	DI LEO Carlo	ASSENTE
10.	DI ROSA Giuseppe	PRESENTE
11.	FLOCCO Lidia	PRESENTE
12.	FRANCHINA Francesco	PRESENTE



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

13.	GALATI TARDANICO Carmelo	PRESENTE
14.	GERACI massimo	PRESENTE
15.	LA FAUCI Dario	PRESENTE
16.	LENTINI Francesca Maria	PRESENTE
17.	LIUZZO Giuseppina	PRESENTE
18.	LIVECCHI Giuseppe	PRESENTE
19.	MAIO Pietro	PRESENTE
20.	MANGIAROTTI Maria Stella	PRESENTE
21.	MESSANA Giuseppe	PRESENTE
22.	MONTEFORTE Guido	ASSENTE
23.	MORABITO Anna	PRESENTE
24.	MORICI Claudia	PRESENTE
25.	ORIFICI Michele	PRESENTE
26.	RAINERI Riccardo	PRESENTE
27.	SALVIA Pietro	PRESENTE
28.	SCURRIA Antonio	ASSENTE



Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

29.	VILLA Daniele	PRESENTE
-----	---------------	----------

I sottoscritti, preso atto delle autocertificazioni rilasciate da ciascun componente ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, attestano la presenza e l'assenza degli stessi con l'apposizione della propria firma in calce al superiore elenco.

Il Segretario

Avv. Vito Patanella

**PATANELLA
VITO**

Firmato digitalmente da
PATANELLA VITO
Data: 2021.04.30
09:48:53 +02'00'

Il Presidente

Prof. Aurelio Angelini

Firmato digitalmente da: AURELIO ANGELINI
Data: 30/04/2021 10:11:45

